

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Deliberazione n. 1235 del 10 luglio 2009 – DGR 426 del 14 marzo 2008 e DGR n. 912 del 15 maggio 2009 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito". Approvazione Regolamento di "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania". Determinazioni.**

PREMESSO:

che il 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è stata introdotta nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

che in data 31 luglio 2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC);

che in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

che l'art. 4-undecies della Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" ha disposto, ad integrazione dell'art.6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS;

che la Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina statale, ha normato il procedimento di VAS per i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici all'art. 47 della L.R. 16/2004 "*Norme sul Governo del Territorio*";

che con DGR 426 del 14 marzo 2008 sono state approvate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione di Incidenza (VI) , screening, "sentito", Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrate con DGR n. 912 del 15 maggio 2009, e individuati gli organismi preposti allo svolgimento delle procedure citate, nonché l'organizzazione procedurale per la semplificazione amministrativa;

RILEVATO

Che l'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere a disciplinare le competenze proprie e quelle degli altri enti locali, definire i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, eventuali ulteriori modalità, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della consultazione e le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

che in Regione Campania l'Autorità competente alla VAS, ai sensi delle DGR n. 421/04 e 426/08, è identificata nel Settore 02 Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento dell'AGC05 Ecologia, Tutela Dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;

che la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 426/08 attribuisce ai tavoli tecnici VIA e VAS il compito di:

- 1) verificare la completezza della documentazione prodotta e la rispondenza delle informazioni fornite con quanto richiesto dalla normativa vigente e richiedere eventuali integrazioni documentali;
- 2) procedere all'istruttoria delle istanze, da svolgersi in ordine strettamente cronologico di

presentazione al protocollo, ponendo particolare attenzione al quadro programmatico del SIA o del rapporto ambientale presentato dai proponenti, alla congruenza delle proposte progettuali e di pianificazione e programmazione con il regime vincolistico e normativo di riferimento ed alla correttezza delle analisi delle componenti ambientali;

3) procedere in ordine strettamente cronologico di presentazione al protocollo all'istruttoria delle richieste di screening o di assoggettabilità alla procedura di VAS;

4) redigere apposita relazione riassuntiva delle risultanze dell'esame delle proposte progettuali e di pianificazione o programmazione, sulla base della quale la Commissione VIA ed il Comitato Tecnico per l'Ambiente formuleranno il parere di competenza.

CONSIDERATO

che con riferimento a quanto disposto dal citato art. 7 comma 7 del D. lgs. n.152/2006 è necessario fornire specifici indirizzi in merito all'attuazione in Regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica mediante apposito regolamento;

che a tal fine gli uffici del Settore "Tutela dell'Ambiente" A.G.C. 05 hanno elaborato una proposta di Regolamento volto a definire l'ambito di applicazione della procedura di VAS, i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e le modalità di consultazione della Regione su procedimenti di competenza statale o di Regioni confinanti e che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che, nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa e del rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa di settore vigente, è fondamentale assicurare un continuo e regolare svolgimento dell'attività istruttoria inerente le procedure di cui trattasi, anche in considerazione dell'ingente numero di istanze che pervengono al Settore;

che ai tavoli tecnici VIA e VAS partecipano rappresentanti di vari settori regionali nonché, nel caso dei tavoli VAS, rappresentanti dell'ARPAC, e, nel caso dei tavoli VIA; anche consulenti esterni all'Amministrazione Regionale,

opportuno prevedere la possibilità che, all'occorrenza, i predetti tavoli tecnici possano operare anche in composizione ridotta e variabile costituita da tre componenti di cui un funzionario dell'AGC 05 e due componenti da individuare, su designazione del coordinatore dell'AGC 05, secondo le esigenze tecniche delle attività di valutazione da effettuare;

RITENUTO per le motivazioni di cui innanzi

di dover procedere all'approvazione della allegata proposta di regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania da sottoporre, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Regionale, al Consiglio Regionale per l'approvazione;

opportuno, al fine di assicurare il funzionamento dei tavoli prevedere la possibilità che, all'occorrenza, i predetti tavoli tecnici possano operare anche in composizione ridotta e variabile costituita da almeno tre componenti di cui un funzionario dell'AGC 05 e due componenti da individuare, su designazione del coordinatore dell'AGC 05, secondo le esigenze tecniche delle attività di valutazione da effettuare;

opportuno prevedere che, per lo svolgimento della suddetta attività, i componenti del tavolo allorquando costituito in composizione ridotta, laddove lo ritengano necessario e d'intesa con il Dirigente del Servizio 03 Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, possano essere supportato dai consulenti esterni componenti della Commissione VIA o del Comitato Tecnico per l'Ambiente;

che il Coordinatore dell'AGC 05 con proprio provvedimento possa individuare un vice coordinatore abilitato a convocare il tavolo tecnico in caso di assenza del coordinatore;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione la proposta di regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, al fine di assicurare il funzionamento dei tavoli tecnici VIA o VAS, la possibilità che all'occorrenza, i predetti tavoli tecnici possano operare anche in composizione ridotta e variabile costituita da almeno tre componenti di cui un funzionario dell'AGC 05 e due componenti da individuare, su designazione del coordinatore dell'AGC 05, secondo le esigenze tecniche delle attività di valutazione da effettuare;
- di prevedere che, per lo svolgimento della suddetta attività, i componenti del tavolo costituito in composizione ridotta, laddove lo ritengano necessario e d'intesa con il Dirigente del Servizio 03 Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, possano essere supportato dai consulenti esterni componenti della Commissione VIA o del Comitato Tecnico per l'Ambiente;
- di dare atto che la spesa emergente dal presente provvedimento per i compensi da corrispondere ai consulenti esterni di cui al comma precedente, gravi sull'U.P.B. 1.1.3 capitolo 1388 che presenta sufficiente disponibilità;
- di stabilire che il Coordinatore dell'AGC 05 con proprio provvedimento individui un vice coordinatore dei tavoli tecnici VIA e VAS, abilitato a convocare il tavolo tecnico in caso di assenza del coordinatore;
- di inviare la presente delibera al Consiglio Regionale per l'approvazione e l'adozione dell'allegata proposta di regolamento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 15 e 16;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

REGOLAMENTO

ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN REGIONE CAMPANIA (Parte seconda del Dlgs152/2006)

Articolo 1 **Finalità**

1. In conformità con il decreto legislativo n. 152/2006, Parte II, il presente regolamento è volto a garantire l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e dei programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, assicurando la coerenza e il loro contributo alle condizioni per uno sviluppo sostenibile improntato sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
2. Il presente regolamento è finalizzato a fornire specifici indirizzi in merito all'attuazione in Regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica contenute nel menzionato decreto legislativo, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 7 dello stesso.
3. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 5 del D. lgs. n.152/2006

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi di cui al comma 2, art. 6 del Dlgs 152/2006 che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi i piani e programmi previsti dal titolo II della Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., i piani e programmi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore della pianificazione urbanistica o della destinazione dei suoli o loro modifiche, e i piani e programmi cofinanziati dall'Unione Europea, secondo le specifiche di cui ai successivi commi.
2. Ai fini dell'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS, si applica il disposto dell'art. 6 commi da 1 a 4, del Dlgs 152/2006, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalla L. 205/2008 in materia di pianificazione forestale.
3. In attuazione del comma 7, art. 34 del Dlgs 152/2006, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.
4. In relazione a quanto disposto al comma 3, l'insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione sono sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono di norma assoggettati a VAS:

- a. i PUA approvati in conformità al PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
- b. i PUA che non contengono un'area di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che abbiano una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il 20% delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a 3 ha;
- c. i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica così come stabiliti per norma o in previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- d. i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ha per una destinazione residenziale pari almeno all'50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
- e. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportino modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards urbanistici, che contengano solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione e/o precisazioni e/o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano, e che comportino solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;
- f. le varianti che discendono da un progetto che comprende un singolo intervento la cui approvazione è normata per legge (le opere pubbliche in variazione agli strumenti urbanistici);
- g. le Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
- h. le Varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);
- i. i Piani Stralcio, i Piani di Assestamento Forestale, i Piani di Coltura e i Piani dei Tagli, come definiti dalla L.R.11/1996, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al Piano Forestale Generale 2009 – 2013 della Regione Campania assoggettato a VAS.

Criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

1. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale è effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano o programma, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.
2. In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:
3.
 - a) Settori Regionali competenti in materie attinenti al piano o programma
 - b) ARPA
 - c) ASL
 - d) Enti di Gestione di Aree Protette
 - e) Province
 - f) Comunità Montane
 - g) Autorità di Bacino
 - h) Comuni confinanti
 - i) Sovrintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici
 - l) Sovrintendenze per i Beni Archeologici
4. In sede di procedimento di VAS l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare durante la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs. n. 152/2006 o durante la VAS ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 13 – 18 dello stesso decreto legislativo
5. Qualora gli esiti della verifica di assoggettabilità determinino la necessità di sottoporre il piano o programma alla VAS ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo i soggetti competenti in materia ambientale sono gli stessi individuati per la verifica.

Articolo 4

Consultazione della Regione su procedimenti di competenza statale o di Regioni confinanti

1. Nell'ambito dei procedimenti VAS di competenza statale, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del Dlgs 152/2006 in tema di consultazione delle Regioni interessate e delle autorità con competenze ambientali, la Regione si esprime mediante atto deliberativo della Giunta regionale, sia in qualità di Regione interessata, sia in qualità di soggetto competente in materia ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa al piano o al programma oggetto di consultazione, la Giunta regionale si avvale del supporto del Settore 02 dell'AGC05. Quest'ultimo provvede al coordinamento istruttorio necessario mediante l'acquisizione delle osservazioni fornite dai settori regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale di volta in volta interessati (province, comuni, comunità montane, enti parco, ecc.).
3. Il Settore 02 dell'AGC05 assicura la conclusione dell'istruttoria di propria competenza entro termini congrui, al fine di consentire, in ogni caso, alla Giunta regionale, l'espressione del relativo parere ad essa richiesto ai fini della definizione del procedimento di competenza statale.
4. Nel caso di procedimenti di VAS di competenza di Regioni confinanti, la Regione si esprime con le stesse modalità riportate ai precedenti commi.

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.
2. L'Autorità competente alla VAS in sede Regionale è identificata nel Settore 02 Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento dell'AGC05 Ecologia, Tutela Dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile.
3. Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all'integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA, nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta saranno approvati gli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania.
4. Con apposito atto deliberativo di Giunta sarà disciplinata l'organizzazione della struttura amministrativa regionale necessaria all'espletamento delle procedure di VAS.
5. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 13/2008 svolge, in relazione ai piani e programmi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 16/2004, le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
6. Nei casi in cui l'AGC 16, o una sua articolazione, è individuata come soggetto competente in materia ambientale, la struttura di cui al comma 5 fornisce il necessario supporto nella formulazione dei pareri di competenza
7. E' istituito il sito web della VAS nell'ambito del portale della Regione Campania. I contenuti del sito e le sue funzionalità verranno disciplinate con provvedimento amministrativo.
8. In conseguenza di quanto disposto dall'art.35, comma 2ter del Dlgs 152/2006, i procedimenti amministrativi per l'approvazione di piani e programmi avviati precedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore della Parte II del Dlgs 152/2006) e previsti dal Titolo II della L.R. n. 16/2004 sono assoggettati a VAS secondo le disposizioni della L.R. n. 16/2004.
9. Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008 (giorno precedente all'entrata in vigore del Dlgs 4/2008 di modifica della Parte II del Dlgs 152/2006), si applica la disciplina di cui al Dlgs 152/2006 come pubblicato nella G.U. del 14 aprile 2006, n.88. Per i procedimenti avviati successivamente al 13 febbraio 2008 si applica il Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008.
10. La data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione è, di norma, la data di emanazione del primo atto formale in cui l'autorità procedente manifesta i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dal Dlgs 152/2006 Parte II in merito alla Valutazione Ambientale Strategica ed ai principi della direttiva 2001/42/CE.